



Giustizia Riparativa e Giustizia Minorile

FPSS Dott.ssa Anita Lombardi

Referente per la Giustizia Riparativa

USSM Bologna

Di cosa parleremo.....



- Giustizia Minorile: il terreno fertile per la G.R.
- Principi deontologici del Servizio Sociale e G.R: punti di contatto
- Lavoro di Comunità: la possibile «mediazione» del Servizio Sociale
- Il Diritto all'Informazione: Art. 47 D.lgv 150/2022

D.P.R.
448/88
«Approvazione delle
disposizioni
sul
processo
penale a
carico di
imputati
minorenni»

ART. 1
Principi
Generali del
processo
minorile

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. **Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.**
2. Il giudice illustra l'imputato, il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni, anche etico sociali, delle decisioni.

ART 9
Accertamenti
sulla
personalità
del
minorenne

1. Il Pubb. Ministero ed il Giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertare l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili
2. Agli stessi fini il Pubb. Ministero ed il Giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

D.P.R. 448/88

«Approvazione e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»

ART. 27

Sentenza di non luogo a procedere per Irrilevanza del fatto

1. Durante le indagini preliminari se risulta la tenuità e la occasionalità del comportamento il pubblico ministero chiede al giudice **sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto** quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in Camera di Consiglio, sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3.4.

ART 28

Sospensione del processo e Messa alla Prova

1. Il giudice. Sentite le parti, può disporre come ordinanza la sospensione del processo quando **ritiene di dover valutare la personalità del minorenne** all'esito della prova disposta a norma del comma 2 (...)

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. **Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.**

***La
trasversalità
del Servizio
Sociale***



Uno spazio di incontro tra il Servizio Sociale e il Paradigma Riparativo: il codice Deontologico

Preambolo

- La professione dell'A.S. è fondamentale per garantire i ***diritti umani***, e lo sviluppo sociale e a questo scopo è normato dallo Stato a tutela della ***persona e della comunità (...)***

- L'A.S. con la propria attività, concorre a realizzare e a tutelare i valori e gli interessi generali, comprendendo e ***traducendo le esigenze della persona, dei gruppi sociali e delle comunità;***

-La professione è dinamica e riflessiva; il professionista si impegna con le persone affinché esse possano raggiungere il ***miglior livello di benessere possibile (...)***

- il Codice ***valorizza esplicitamente le capacità e le risorse di tutti gli individui e delle comunità*** con cui l'A.S. opera. Riflette l'impulso morale di tutta la professione, che si impegna a ***perseguire la giustizia sociale e a riconoscere la dignità intrinseca di ogni essere umano***

Uno spazio di incontro tra il Servizio Sociale e il Paradigma Riparativo: il codice Deontologico

Titolo II Principi generali della Professione

Art. 6 L'A.S afferma i principi della ***difesa del bene comune, della giustizia, della solidarietà e dell'equità sociale e, nel promuovere la cultura della sussidiarietà, della prevenzione e della salute***, opera affinché le persone creino ***relazioni di reciprocità all'interno delle comunità*** alle quali appartengono;

Art. 8 L'A.S riconosce la ***centralità e l'unicità*** della persona (...)

Art. 11 L'A.S promuove opportunità per il ***miglioramento delle condizioni di vita delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità (...)***

Titolo III Doveri e responsabilità generali dei professionisti

Art. 15 L'A.S mette a disposizione delle persone le proprie conoscenze, competenze , strumenti e abilità professionali, costantemente aggiornati (...)

*Parole Chiave
su cui poggia il
riconoscimento*

*tra servizio sociale
e
cultura della
riparazione*

RELAZIONE

DIGNITA'

RECIPROCITA'

INFORMAZIONE

RISERVATEZZA

RESPONSABILITA'



Lavoro di Comunità: è considerato quel processo tramite il quale si aiutano le persone a migliorare le comunità di appartenenza attraverso la messa in campo di valori come la giustizia sociale, l'empowerment, la partecipazione.

Compito del Servizio sociale è la promozione del benessere sociale che deve tener conto dell'individuo tanto quanto della comunità.

C.L.M. Keyes (1998) individua 5 dimensioni costitutive del benessere sociale di carattere dinamico e partecipativo:

- l'integrazione sociale contrapposta all'isolamento;
- l'accettazione sociale che si basa sulla fiducia anziché sulla diffidenza;
- il contributo sociale ossia il valore che viene riconosciuto all'individuo nel suo concorrere alla vita sociale;
- lo sviluppo sociale ossia la fiducia nella crescita sociale anziché nella regressione;
- la coerenza sociale che rimanda all'idea di un'organizzazione sociale funzionante ed organizzata contrapposta all'idea di disordine.



Lavoro di Comunità e Servizio Sociale: Titolo V Responsabilità dell'Assistente Sociale nei confronti della Società

ART. 39 L'assistente sociale contribuisce a **promuovere, sviluppare e sostenere politiche sociali integrate finalizzate al miglioramento del benessere sociale e della qualità di vita dei membri della Comunità**, con particolare riferimento a coloro che sono maggiormente esposti a situazioni di fragilità. Vulnerabilità OA rischio di emarginazione, tenuto conto del livello di responsabilità che egli ricopre, è in funzione degli effetti che la propria attività può produrre.

- **Art. 40** Assistente sociale non può prescindere da una **approfondita conoscenza della realtà territoriale in cui opera** e da una adeguata considerazione del contesto storico e culturale e dei relativi valori. Ricerca la collaborazione dei soggetti attivi in campo sociale, socio sanitario e sanitario per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera integrata ai bisogni della Comunità, orientando il lavoro a pratiche riflessive e sussidiarie.

COMUNITA'

D.lgs 150/22

Art. 42 Definizioni: a) Giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e **ad altri soggetti appartenenti alla comunità** di partecipare liberamente, in modo consensuale attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato, denominato Mediatore;

ART. 43 Principi generali e obiettivi: 1) La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi: a) la partecipazione attiva e volontaria delle persone indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa;
C) il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa.



ART. 45 Partecipanti e programmi di giustizia riparativa.:

1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:

- a) la vittima del reato;
- b) la persona indicata come autore dell'offesa;
- c) **altri soggetti appartenenti alla comunità** quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata dall'autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, Enti Locali o di Altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali di chiunque altro vi abbia interesse.





D. lgs 150/22

ART: 47 Diritto all'Informazione

1. Le persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria in ogni Stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.


2. L'informazione di cui al comma uno è altresì fornita agli interessati dagli istituti e servizi anche minorili del ministero della Giustizia, **dai servizi sociali del territorio**, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza. Nonché da altri operatori che, a qualsiasi titolo, sono in contatto con i medesimi soggetti.

L'informazione specializzata «effettiva, completa e obiettiva» è fornita dai Mediatori

Codice Deontologico dell' Assistente Sociale

Titolo V Responsabilità dell'Assistente Sociale nei confronti della Società

ART. 41 L'assistente sociale favorisce l'accesso alle risorse, concorre al loro uso responsabile e contribuisce a ridurre lo svantaggio legato alla loro scarsa o mancata conoscenza, **parimenti favorisce la corretta e diffusa informazione sui servizi e sulle prestazioni erogate, il sistema in cui opera e più in generale dal sistema di welfare locale, regionale e nazionale**, comunque articolato.

- 
- ***LA Giustizia Riparativa e il Servizio Sociale possono riconoscersi e collaborare sul terreno comune della promozione della giustizia sociale e del riconoscimento dei diritti ,costituzionalmente sanciti;***
 - ***Nella specificità delle rispettive competenze, il Servizio Sociale ed i Centri di Giustizia Riparativa , potranno intessere collaborazioni volte a intensificare la partecipazione della Comunità ai programmi di Giustizia Riparativa,;***
 - ***infine***
 - ***il Servizio sociale può contribuire ed essere a sua volta, «esperienza di giustizia»***

PRIMA DI SALUTARCI

